

AUTORITÀ ALLE QUALI È ATTRIBUITO IL POTERE SANZIONATORIO DISCIPLINARE NELL'AMBITO DEL REGGIMENTO:

Autorità	Personale su cui viene esercitato il potere "sanzionatorio"	Consegna di rigore	Consegna	Rimprovero	Richiamo
C.te di reggimento	Personale del Reggimento Comandante di battaglione	SI	SI	SI	SI
C.te di battaglione	Comandanti di compagnia e loro sottoposti Personale alle dirette dipendenze	NO	SI	SI	SI
Capo Ufficio	Personale dei rispettivi Uffici	NO	SI	SI	SI
Capo Nu. Amm.vo	Personale del Nucleo Amministrativo	NO	SI	SI	SI
C.te di cp.	Personale della compagnia	NO	SI	SI	SI

Norma base: *SME, Direttiva 1004 Comandanti ai quali sono attribuite le funzioni e le responsabilità di Comandante di reparto, Comandante di corpo, Datore di lavoro nei Comandi, Enti, Distaccamenti e Reparti dell'Esercito Italiano, Ed. 2016*

PRECISAZIONI TERMINOLOGICHE

Nell'ambito dell'organizzazione della F.A. sono in uso alcune denominazioni associate all'incarico di Comandante che ne differenziano la possibilità di intervento in determinati settori. Nello specifico:

- **Comandante di Corpo:** è l'Ufficiale preposto, secondo le disposizioni in vigore, al comando o alla direzione di unità, di ente o servizio organicamente costituito e dotato di autonomia nel campo dell'**impiego** e in quello **logistico, tecnico ed amministrativo**.
- **Comandante Interinale:** Ufficiale che, indipendentemente dal grado rivestito regge un Comando o un Ufficio in occasione di una temporanea assenza del titolare. La temporaneità dell'incarico ne limita le funzioni disciplinari nell'ambito dell'erogazione delle sanzioni, l'esercizio delle funzioni amministrative, la redazione di documentazione caratteristica e le funzioni di polizia giudiziaria.
- **Comandante in Sede Vacante** (s.v.): Ufficiale che, senza averne il grado o privo della necessaria qualifica, previsti dalle Tabelle Organiche, regge un Comando o un Ufficio per decisione delle competenti Autorità "non da titolare".
- **Comandante Facente Funzioni** (f.f.): Ufficiale che, senza averne il grado (ma già valutato ed iscritto in quadro) o privo della necessaria qualifica (della quale si attende il conseguimento), regge un Comando o un Ufficio per decisione delle competenti Autorità.
- **Comandante di Reparto:** Ufficiale che indipendentemente dal grado rivestito, regge un Comando di un complesso di persone e di mezzi in grado di esplicare una attività operativa (tattica, tecnica o logistica) di tipo elementare, normalmente di livello uguale o

inferiore al Battaglione o unità di pari livello ordinativo (compagnia, batteria o squadrone). Ciò sulla base dell'ordinamento di Forza Armata, in relazione alle esigenze funzionali.

- **Comandante di Distaccamento:** Ufficiale o Sottufficiale (qualora sia previsto dall'ordinamento della F.A.) che indipendentemente dal grado rivestito, regge un Comando di una aliquota di una Unità separata dalla sua organizzazione principale per svolgere un determinato compito in altra località. I distaccamenti sono stabiliti dalla F.A. ai sensi del proprio ordinamento, in relazione alle esigenze funzionali.

AUTORITÀ A CUI È ATTRIBUITO IL POTERE SANZIONATORIO DISCIPLINARE

Il potere sanzionatorio nel campo della disciplina militare è attribuito all'Autorità militare secondo specifiche competenze, in particolare al:

- **Comandante di Corpo** è attribuita una competenza piena nell'infliggere qualunque sanzione di corpo, ma relativa in quanto può sanzionare solo i militari del proprio corpo, salvo provvedimenti eccezionali a carattere provvisorio;
- **Comandante di Reparto** è attribuita una competenza limitata (non può infliggere la consegna di rigore) e relativa (può infatti sanzionare solo i militari del proprio reparto);
- **Comandante di distaccamento** è attribuita una competenza limitata, (può infliggere al personale dipendente sanzioni del tipo del richiamo e del rimprovero) e relativa (può infatti sanzionare solo i militari del proprio distaccamento). Tuttavia, fanno eccezione a questa previsione, i Comandanti di Distaccamento a cui sono attribuite peculiari competenze all'atto di costituzione del Distaccamento stesso. A titolo di esempio, il Comandante del Distaccamento del Comando di reggimento presso la sede stanziale (in caso di impiego in operazioni del reggimento), qualora Ufficiale Superiore, assolve le funzioni di Comandante di Corpo nei confronti del personale del reggimento che rimane presso la sede stanziale; diversamente, qualora Ufficiale Inferiore, esercita la potestà sanzionatoria prevista per i Comandanti di Reparto ed in tal caso le funzioni di Comandante di Corpo risalgono al Comandante sovraordinato;
- **qualsiasi superiore** ha poi attribuita una competenza sanzionatoria limitatissima (possono infatti infliggere il solo richiamo), ma assoluta (possono infatti sanzionare con il richiamo qualsiasi militare di grado inferiore).

ATTRIBUZIONE DELLA POTESTÀ SANZIONATORIA PER SOSTITUTI DEL TITOLARE.

In caso di "temporanea" assenza del titolare di tale responsabilità è possibile applicare il principio di delega. Infatti, la funzione di comando, per sua natura, prevede la necessità che sia pienamente sviluppata senza soluzione di continuità, anche in casi di temporanea assenza del titolare della stessa. In tale contesto le predisposizioni ordinarie già recepiscono tale principio prevedendo nell'ambito di ogni Ente la figura del Vice Comandante, che rappresenta il "naturale sostituto del Comandante" stesso. Ciò in ragione del richiamato principio di priorità della piena funzionalità della struttura militare.

Pertanto, in caso di assenza temporanea o impedimento del titolare, è ammissibile il ricorso all'istituto della delega, **nell'ambito di precisi limiti temporali e in presenza di un atto formale scritto**. È dunque un atto discrezionale, essenzialmente temporaneo ed ampliativo della consueta sfera giuridica del destinatario, che può operare però nei limiti temporali e nell'ambito della delega conferitagli.